

N. R.G. 2110/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	Presidente
dott.ssa Alessandra Aragno	Consigliere
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa iscritta al n. r.g. **2110/2022** promossa in grado d'appello

da

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in ██████████
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la
rappresenta e difende come da procura in atti.

APPELLANTE

nei confronti di

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F.:
██████████), elettivamente domiciliati in ██████████
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che li rappresenta e difende come da procura
in atti.

APPELLATI

e di

COMUNE DI ██████████ (C.F.: ██████████), elettivamente domiciliato in
Trezzano Rosa (Città Metropolitana di Milano), Via Risorgimento n. 44, presso lo studio

pagina 1 di 16



dell'avv. Angelo Di Santo (P.E.C.: angelo.disanto@lecco.pecavvocati.it) e dell'avv. Luca Cagliani che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.

APPELLATO

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione

CONCLUSIONI:

Per ██████████ S.P.A.

- 1) Accogliere, per tutti motivi dedotti in giudizio, il proposto appello ed in riforma della sentenza appellata confermare le ingiunzioni di pagamento impugnate n. 106658 e num. n. 106650, nonché il verbale presupposto n. 9596 del 14.08.2017, ritualmente notificati, nonché la pretesa creditoria di ██████████ S.p.a, previo ogni accertamento e statuizione utile al fine;
- 2) Rigettare ogni contraria istanza, difesa ed eccezione avversaria;
- 3) Condannare la Sig.ra ██████████ ed il Sig. ██████████ a restituire ad ██████████ Spa le spese di lite di primo grado nella misura di € ██████████ per ciascuna parte, oltre interessi come per legge;
- 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Per ██████████ :

In via preliminare:

- 1). dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
- 2). Confermare l'impugnata sentenza.

In via principale, nel merito:

- 3) accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello principale e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate con l'impugnazione da ██████████ Spa, confermando in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 192/2022, pubblicata il 14.01.2022, del Tribunale di Milano.

In via istruttoria:

- 4) si richiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di I grado;

In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa, oltre accessori come per legge.



Per COMUNE DI [REDACTED]

NEL MERITO:

- aderendo, nel merito, ai motivi di appello proposti dalla società [REDACTED] S.p.A., riformare integralmente la Sentenza numero 192/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 14/01/2022 e, per l'effetto, convalidare le ingiunzioni di pagamento impugnate n. 106658 e n. 106650, emesse dalla società di riscossione [REDACTED] S.p.A., incaricata dalla Città di [REDACTED], a seguito dell'omesso pagamento della sanzione amministrativa comminata dal Corpo di Polizia Locale della Città di [REDACTED], per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e di risposta.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ci si riserva ogni eventuale richiesta istruttoria, anche in forza delle specifiche considerazioni che Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita vorrà attuare, nonché alla luce delle difese avversarie.

IN OGNI CASO:

- condannare il Sig. [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] alla rifusione integrale delle spese di lite, comprensive del rimborso forfettario per spese generali ed oneri di legge, per la costituzione e resistenza in entrambi i gradi di giudizio.

Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o non ritualmente e tempestivamente sollevate nel corso del presente giudizio.

IN FATTO E IN DIRITTO

[REDACTED] S.P.A. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 192/2022, pubblicata in data 14/1/2022, con la quale, provvedendosi sulle opposizioni proposte da [REDACTED] contro le ingiunzioni di pagamento emesse ex art. 2 R.D. 639/1910 nei loro confronti dall'odierna appellante [REDACTED] S.P.A., quale concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada del Comune di [REDACTED], è stato così deciso:

"dichiara



la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 106658 e n. 106650 emesse da [REDACTED] s.p.a. in data 31.12.2018 "ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639/1910", rispettivamente nei confronti di [REDACTED];

ordina

a Città di [REDACTED] – Corpo di polizia Locale di restituire a [REDACTED] la carta di circolazione dell'autovettura Peugeot di proprietà di quest'ultima, menzionata in parte motiva;

condanna

gli opposti, in solido tra loro, a rifondere a [REDACTED] le spese processuali, liquidate in € [REDACTED] per compensi, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA, e in € [REDACTED] per anticipazioni;

condanna

gli opposti, in solido tra loro, a rifondere a [REDACTED] le spese processuali, liquidate in € [REDACTED] per compensi, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA, e in € [REDACTED] per anticipazioni".

Vicende processuali

1) La Polizia Locale del Comune di [REDACTED], in data 14/8/2017, elevava nei confronti del [REDACTED] due verbali di contestazione per violazioni alle norme di circolazione stradale, precisamente:

- i) il verbale n. 9597 perché, quale conducente del veicolo Peugeot 207 di proprietà di [REDACTED], non era in grado di conservare il controllo del veicolo andando ad urtare la barriera di protezione stradale, con conseguente applicazione della sanzione di euro 41,00;
- ii) il verbale n. 9596 perché, alla guida del predetto veicolo, circolava senza essere munito della patente di guida prescritta perché mai conseguita, con conseguente applicazione della sanzione di euro 5.000,00 e fermo del veicolo per 3 mesi: detto verbale veniva notificato in data 18/9/2017 anche alla Sig.ra [REDACTED] in qualità di proprietaria dell'autovettura. A fronte di tale verbale di contestazione, [REDACTED] chiedevano la rateizzazione della sanzione di euro 5.000,00 alla Polizia Locale di [REDACTED] e questa, con determina in data 27/10/2017, comunicava ai predetti la possibilità del pagamento



rateizzato con 12 rate (la prima di euro 433,37 e le altre 11 di euro 433,33) per un importo totale di euro 5.200,00 comprensivo di interessi.

Con riferimento a tale verbale di accertamento n. 9596, [REDACTED] S.P.A., concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada del Comune di [REDACTED], emetteva, in data 31/12/2018, "ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639/1910": A) nei confronti di [REDACTED], l'ingiunzione di pagamento n. 106658, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 17.483,97 e B) nei confronti di [REDACTED], l'ingiunzione di pagamento n. 106650, con cui veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 17.485,51.

2) Avverso tali ingiunzioni si opponevano, con due distinti atti di citazione in opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., la Sig.ra [REDACTED] i quali, proponendo i medesimi motivi di opposizione, evocavano in giudizio di fronte al Tribunale di Milano sia il Comune [REDACTED] che [REDACTED] S.P.A.

In particolare, gli opposenti, facendo presente che essi avevano corrisposto alcune rate (le prime due) del piano di pagamento rateizzato della sanzione e che poi avevano dovuto sospendere il pagamento per sopravvenuti problemi economici, chiedevano, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia delle ingiunzioni di pagamento n. 106650 e n. 106658 del 31.12.2018 e, per l'effetto, di annullare le sanzioni amministrative opposte; in subordine, di accertare e dichiarare la nullità totale dell'ingiunzione di pagamento n. 106650 del 31.12.2018 e la nullità parziale dell'ingiunzione di pagamento n. 106658 del 31.12.2018, dovendosi ritenere illegittima la richiesta di entrambe le somme di euro 17.483,97 ed euro 17.485,51 e, per l'effetto, di disporre l'applicazione di una sola sanzione e la contestuale riduzione della sanzione al minimo editale detraendo l'importo già pagato.

3) Costituendosi in giudizio, sia la convenuta [REDACTED] S.P.A. sia il convenuto Comune di [REDACTED], contestando gli assunti degli opposenti, chiedevano il rigetto delle opposizioni, con conseguente conferma delle ingiunzioni di pagamento n. 106650 e n. 106658, entrambe del 31/12/2018, impugnate dagli attori opposenti ed emesse dalla società di riscossione [REDACTED] S.P.A., incaricata dal Comune di [REDACTED].

4) Riunite le opposizioni, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, senza entrare nel merito delle contestazioni mosse dagli opposenti, avendo ritenuto di poter



decidere la causa sulla base del criterio della *ragione più liquida*, rilevato che [REDACTED] S.P.A. era soggetto di diritto privato e che la formazione unilaterale di un titolo esecutivo fosse consentita solo alla P.A., ha dichiarato nulle le ingiunzioni di pagamento opposte; ha condannato gli opposti al pagamento delle spese processuali; ha ordinato la restituzione della carta di circolazione dell'autovettura, essendo già abbondantemente trascorso il periodo di 3 mesi previsto per il fermo amministrativo del veicolo.

Secondo il Tribunale *“la circostanza che [REDACTED] s.p.a., soggetto di diritto privato, sia “concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada del Comune di [REDACTED]” non è idonea a comportare il trasferimento di detto potere autoritativo dall'ente pubblico al soggetto privato. Che dunque ne è privo.*

Per tale ragione le due ingiunzioni di cui sopra debbono essere dichiarate nulle e del tutto inidonee a produrre effetti”.

5) Avverso tale sentenza ha proposto appello l'appellante [REDACTED] S.P.A. la quale, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle proprie ingiunzioni per mancanza, in capo alla stessa, del potere di emettere le ingiunzioni per cui è causa, richiamandosi alle difese da essa già svolte con riguardo alle contestazioni sollevate dagli oppositori in primo grado, ha chiesto: i) l'accoglimento dell'appello e la conferma dei provvedimenti di ingiunzione; ii) la restituzione degli importi già pagati a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata; iii) la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.

6) Si è costituito in giudizio il COMUNE DI [REDACTED] che, aderendo interamente ai motivi di appello proposti dalla società [REDACTED] S.P.A, ha chiesto la riforma integrale della sentenza, la conferma dei provvedimenti di ingiunzione e la condanna della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

7) Costituendosi in giudizio, la Sig.ra [REDACTED], eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestando quanto *ex adverso* dedotto, hanno chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione



8) Va, anzitutto, premesso che, in sede di precisazione delle conclusioni, le parti appellate [REDACTED] hanno reiterato l'istanza ex art. 348 bis cpc rispetto alla quale, in prima udienza, non risulta nemmeno che avessero inteso insistere.

Tale istanza va disattesa, posto che, da un lato, detta istanza deve ritenersi superata dal momento stesso in cui questa Corte, all'esito della prima udienza, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando udienza di precisazione delle conclusioni; da un altro lato, le valutazioni, di seguito svolte, sui motivi di appello e sul merito della controversia, lungi dal far ritenere l'impugnazione come manifestamente infondata, inducono, al contrario, a far ritenere l'appello meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata per i motivi di seguito illustrati.

9) L'appellante [REDACTED] ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra questione, ha affermato, in astratto, che solo alla P.A. spetterebbe il potere di emettere le ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 per l'accertamento e la riscossione delle proprie entrate e non anche ai soggetti di diritto privato concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada come, appunto, [REDACTED] S.P.A.

Al riguardo, l'appellante ha lamentato che "l'affermazione è errata e si pone in contrasto con le norme vigenti che il Giudice di primo grado omette del tutto di valutare, essendo peraltro mancata tra le parti una contestazione di tal genere ed un contraddittorio con il Decidente su tale specifica questione".

9.1) Gli appellati [REDACTED], contestando tale motivo di appello, hanno sostenuto la correttezza della decisione del giudice di primo grado sul rilievo che è "diritto vivente il principio secondo il quale la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate dagli enti locali deve avvenire unicamente mediante gli agenti della riscossione della Società Equitalia Spa e, quindi, mediante ruolo".

9.2) Ad avviso della Corte il motivo di appello sollevato da [REDACTED] deve ritenersi fondato.

Al riguardo va richiamato, in via generale, che l'ordinamento giuridico riconosce agli enti territoriali il potere di effettuare *"la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie...sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili..."*



(art. 7, comma 2 lettera gg-quater D.L. 13.05.2011, n. 70 riproduttivo dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007 tutt'oggi in vigore per effetto della legge n. 44 del 2012, di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16).

Va, quindi, chiarito che, come dedotto da parte appellante, gli enti territoriali, come il Comune di ██████████, hanno anche la facoltà di disciplinare in modo autonomo *"con regolamento le proprie entrate, anche tributarie..."* (art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446) compresa quella di affidare a terzi il loro recupero e segnatamente, anche via disgiunta, le fasi di accertamento e riscossione (comma 5 del medesimo articolo 52); che, inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2 *sexies*, del D.L. n. 209 del 2002, *"i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*, come l'appellante, possono procedere *"alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"*.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, gli enti territoriali hanno per legge il potere di affidare l'accertamento e la riscossione delle proprie entrate ai soggetti di diritto privato.

Insomma, *"La circostanza che ██████████ s.p.a., soggetto di diritto privato, sia "concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada del Comune di ██████████"* è idonea a comportare il trasferimento di detto potere autoritativo dall'ente pubblico al soggetto privato.

La Corte Costituzionale è intervenuta per confermare la legittimità di tale potere: *"l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali)..al comma 5, lettera b), prevede che i Comuni, con riguardo all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate possono deliberare di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione medesimi dei tributi e di tutte le entrate"* (Corte Cost. 18.5.2019 n. 158).



La Suprema Corte di Cassazione ha confermato a più riprese la facoltà per gli stessi incaricati alla riscossione (soggetti di diritto privato) di avvalersi delle ingiunzioni di cui al RD. 639/1910, anche per il recupero di sanzioni derivanti da infrazioni al Codice della Strada.

Invero, da tempo la Suprema Corte ha affermato che *“La possibilità per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione forzata tramite l’ingiunzione di cui il R.D. 639/1910 è stata attribuita dal D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forza del quale è prevista la potestà di affidare a terzi la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate nelle forme dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/97. ... recente giurisprudenza di questa Corte, che si ritiene di condividere, ha accertato che la legge consente (e consentiva anche nell’anno 2011) il ricorso all’ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639 del 1910 non solo ai Comuni, ma anche ai concessionari, iscritti all’albo di cui al cit. art. 53, non essendovi ragione per limitare l’accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007 e la formula univoca dell’art. 4 comma 2-sexies del d.l. n. 209 del 2002 (cfr Cass. n. 26736/2017; Cass. 8039/2019; n. 5150/2019)”* (Cass. 24/06/2021 n. 18104)

Con un’ ulteriore ordinanza (la n. 26308/2021), la Suprema Corte ha, poi, respinto il ricorso di un privato secondo il quale le società locali di accertamento e riscossione delle entrate non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al R.D n. 639 del 1910 confermando con ulteriore arresto il medesimo principio: *“la controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione “ex” art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 - rientra nell’ambito applicativo dell’art. 32 del d.lgs. 150 del 2011”* (Cass. 20/2/2020 n. 4501).

Da ultimo, la Suprema Corte ha nuovamente e ancor più chiaramente ribadito che *“in tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali risulta delineato un sistema dualistico secondo il quale l’ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione o, in alternativa, attivandosi in proprio o tramite affidamento del servizio a terzi, facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell’ingiunzione fiscale, precisando, all’esito di una puntuale*



ricostruzione della complessa normativa succedutasi nel tempo, che la legge consente (e consentiva anche nell'anno 2011) il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639 del 1910, non solo ai Comuni, ma anche ai concessionari, iscritti all'albo di cui al cit. art. 53, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, e la formula univoca del D.L. n. 209 del 2002, art. 2-sexies (cfr. Cass. n. 26736 del 2017; Cass. n. 8039 del 2019; Cass. n. 5150 del 2019)" (Cass. 31/8/2023 n. 25530).

Tali richiami consentono di ritenere errata la valutazione con cui il giudice di primo grado ha escluso che [REDACTED], pur "concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazioni del Codice della Strada del Comune di [REDACTED]", possa, in quanto soggetto privato, emettere le c.d. ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 639/1910.

10) Dovendosi ritenere che l'odierna appellante [REDACTED] fosse legittimata all'emissione delle ingiunzioni di pagamento per cui è causa, è necessario esaminare le ragioni di contestazioni sollevate dagli oppositori [REDACTED] avverso tali ingiunzioni: tali contestazioni, di seguito analiticamente richiamate, devono ritenersi infondate per i seguenti motivi.

10.1) Gli oppositori hanno, anzitutto, eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento e degli atti prodromici per mancata contestazione immediata ed assenza di motivazione.

Al riguardo, è stato dedotto che nell'immediatezza dei fatti veniva contestato al signor [REDACTED] la violazione di cui all'art. 141 co. 2 e 11 C.d.S. per non aver conservato il controllo del veicolo andando ad urtare la barriera stradale di protezione e fermando la propria marcia sulla pista ciclabile; che la multa (euro 41,00) veniva pagata dal sig. [REDACTED] al momento della contestazione nelle mani dell'agente di Polizia Locale; che "dopo più di un mese veniva notificato il verbale di contestazione per la violazione dell'art. 116 co. 15 e 17 senza alcuna motivazione sulla mancata contestazione immediata" e senza che fosse specificato nel verbale il motivo della mancata contestazione immediata.

10.1.1) Tale contestazione è infondata, posto che, dalla documentazione prodotta in causa, risulta che non solo il verbale di contestazione n. 9597 (relativo alla perdita di controllo del veicolo) ma anche il verbale di contestazione n. 9596 (relativo alla guida senza patente) venne notificato a mani del conducente [REDACTED] in data 14/8/2017 nell'immediatezza del fatto: semplicemente, tale secondo verbale di contestazione venne notificato, poi, in data



18/9/2017 alla proprietaria [REDACTED], proprietaria del veicolo, pacificamente assente al momento del fatto.

Va, poi, richiamato che, non essendo stato proposto ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento e non essendo stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale è divenuto titolo esecutivo e definitivo ex art. 203 co. 3 C.d.S. per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese del procedimento.

Inoltre, ex art. 202 bis co. 7 C.d.S., il mancato pagamento di almeno due rate della rateizzazione ha determinato la decadenza dal beneficio della rateizzazione che, appositamente richiesta dagli opposenti, era stata a questi concessa dal Comando della Polizia Locale del Comune di [REDACTED] in data 27/10/2017.

10.2) Gli opposenti hanno, poi, eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento, del verbale di contestazione nonché della lettera di rateazione elevate a carico della sig.ra [REDACTED] [REDACTED], in quanto il sig. [REDACTED] avrebbe preso il veicolo della sig.ra [REDACTED] ad insaputa di questa.

10.2.1) Tale motivo di contestazione è infondato, dovendosi ritenere che la questione, con esso sollevata, sia superata dalla mancata opposizione al verbale di contestazione con conseguente definitività di questo.

10.3) Gli opposenti hanno, quindi, eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa indicazione del numero di ruolo.

10.3.1) Tale contestazione è infondata, posto che, nel caso, il concessionario non ha agito per la riscossione tramite ruolo ex D.P.R. 602/1973 ma, come detto, ha agito in base alla speciale procedura ex art. 3 R.D. 639/1910 sulla base del titolo esecutivo costituito dal verbale di contestazione non opposto.

10.4) Gli opposenti hanno, inoltre, eccepito l'illegittimità delle ingiunzioni di pagamento in quanto emesse, nei confronti dei due soggetti ingiunti, per importi diversi quantunque fosse stato posto a base delle due ingiunzioni il medesimo verbale di contestazione.

Gli opposenti hanno, poi, lamentato che non sarebbe stato chiarito "il criterio di calcolo in base al quale si è arrivati ad ingiungere al sig. [REDACTED] l'importo di euro 17.485,51 ed alla sig.ra Bratu la somma di euro 17.483,97".

10.4.1) Tale contestazione, da un lato, deve ritenersi superata dal fatto che l'odierna appellante [REDACTED] ha chiarito che "per mero errore telematico di calcolo" è stato indicato per



il sig. [REDACTED] l'importo di euro 17.485,51 quando doveva essere, anche per questi, indicato, come per l'altra ingiunta sig. [REDACTED], l'importo euro 17.483,97.

Sotto altro profilo la contestazione è infondata, posto che l'importo di euro 17.483,97, come indicato a pag. 2 dell'ingiunzione, è chiaramente costituito dai seguenti addendi: € 16.959,96 (titolo di credito) + € 1,86 (interessi legali da 15/12/2018 a 31/12/2018) + € 508,85 (oneri ex art. 17 D. Lgs. 112/1999 calcolati al 3%) + € 13,30 (spese generali e postali).

10.5) Gli opposenti hanno, quindi, eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, per mancata riduzione dell'importo pagato e mancata indicazione del debito.

10.5.1) Tale contestazione è infondata, posto che, come detto, a pagg. 1 e 2 delle ingiunzioni sono indicati gli importi dovuti al netto degli acconti versati.

10.6) Gli opposenti hanno, inoltre, eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento per la mancata indicazione della base di calcolo e per la mancanza dell'indicazione concreta delle aliquote e dei criteri alla base del calcolo degli interessi.

10.6.1) Tale contestazione è infondata, posto che, come segnalato dalla parte appellante,

- l'importo di € 16.959,96 risulta dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal verbale n. 9596 del 14.08.2017;
- tale importo risulta maggiorato ai sensi degli artt. 206 C.d.S. e 27 L 689/81;
- l'importo delle maggiorazioni (ricompreso nell'importo di euro 16.959,96) è riportato alla pagina 1 dell'ingiunzione ed è pari ad € 2.826,66;
- a pagina 2 viene ulteriormente specificato (quanto alle ulteriori cifre che si aggiungono all'importo di euro 16.959,96 e che determinano l'importo dell'ingiunzione in euro 17.483,97) che: i) gli interessi legali vengono computati dal 15.12.2018 al 31.12.2018 per un importo di € 1,85; ii) gli oneri, per € 508,85, sono calcolati al 3% ex art. 17 D Lgs 13.04.1999 n. 112.; iii) le spese generali e postali (IVA inclusa) ammontano ad € 13,30.

10.7) Gli opposenti hanno, poi, eccepito la nullità dell'ingiunzione di pagamento per illegittimità delle somme relative alla maggiorazione di cui all'art. 27 L. 698/81: secondo gli opposenti, la maggiorazione ex art. 27 CdS (pari al 10% per ogni semestre da quando la sanzione è divenuta esigibile) sarebbe stata dovuta solo per l'ipotesi di ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto con conseguente procedimento di riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, ma non nel caso di specie.



10.7.1) Tale contestazione deve ritenersi infondata, posto che, come evidenziato dall'odierna appellante, trattasi di una questione interpretativa già risolta dalla Cassazione secondo cui *"in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta"* (Cass. 20/10/2016 n. 21259; Cass. 3621/2017); che, pertanto, trattasi di una maggiorazione dovuta per il ritardato pagamento della sanzione amministrativa originariamente irrogata.

11) Va, a questo punto, detto che gli appellati [REDACTED], costituendosi nel presente giudizio di appello, oltre a richiamare le contestazioni svolte nel precedente grado, non esaminate dal giudice di primo grado e sopra riportate, hanno, in particolare, sottolineato che, nel caso, a fronte di una sanzione di euro 5.000,00 sono state emesse due distinte ingiunzioni per un totale di euro 34.969,48 (€ 17.483,97 + € 17.485,51); che in ciascuna delle due ingiunzioni il "titolo di credito" viene indicato in euro 16.959,96; che, peraltro, non è indicato come si sia potuto pervenire ad una tale cifra a partire dalla sanzione di euro 5.000,00 né è stato indicato se siano stati detratti gli acconti.

11.1) Tali ragioni di contestazione sono infondate.

Al di là di quanto sopra riportato circa l'infondatezza delle singole contestazioni svolte dagli oppositori nel giudizio di primo grado, per ciò che riguarda gli ulteriori profili di doglianza, va, anzitutto, chiarito che gli appellati [REDACTED], pur essendo destinatari di due distinte ingiunzioni per l'importo di euro 17.483,97 ciascuna (dovendosi ritenere, come detto, frutto di errore materiale l'indicazione dell'importo di euro 17.485,51 presente nell'ingiunzione di pagamento n. 106650 indirizzata a [REDACTED]), tuttavia, sono chiamati a rispondere non già di un debito corrispondente alla somma degli importi delle due ingiunzioni, ma, diversamente, di un debito, cui sono tenuti in solido, corrispondente al predetto importo di euro 17.483,97, come, del resto, risulta inequivocabilmente specificato in calce alla prima pagina delle due ingiunzioni, ove è chiarito che *"se si risponde in qualità di conducente, il pagamento effettuato dal proprietario estinguerà l'obbligazione, e viceversa"*. Quanto alla questione relativa al criterio con cui si è pervenuti ad indicare l'ammontare del "titolo di credito" nell'importo di euro 16.959,96, vanno evidenziati i seguenti passaggi:



- I signori [REDACTED], come da essi documentato, avevano pagato le prime due rate (del piano rateizzato comunicato dalla Polizia Locale) per complessivi euro 866,70 (433,37 + 433,33);
- gli agenti di Polizia Locale, nel verbale di contestazione, avevano indicato la sanzione di euro 5.000,00 per guida senza patente ai sensi dell'art. 116 co. 15 C.d.S., norma che prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 (nel testo modificato dal D. Lgs. n. 8/2016);
- non essendo stato effettuato il pagamento in misura di ridotta ed essendo gli oppositori decaduti dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 203 co. 3 C.d.S. il verbale di contestazione, non opposto, è divenuto "titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento";
- in questo modo si è giunti a determinare la sanzione in euro 15.000,00 (pari alla metà del massimo della sanzione edittale);
- a questo importo è stata aggiunta la maggiorazione di euro 2.826,66 ex art. 206 C.d.S. e art. 27 L 689/81 e si è arrivati ad euro 17.826,66;
- detraendo da detto importo l'ammontare degli acconti pagati (866,70) si è arrivati ad euro 16.959,96, corrispondente, appunto, all'ammontare del titolo di credito".

A tal punto, è solo il caso di richiamare che, come sopra riportato e come anche dettagliato nella pagina 2 delle ingiunzioni di pagamento per cui è causa, aggiungendo al predetto importo di euro 16.959,96 gli ulteriori addendi di € 1,86 (per interessi legali), di € 508,85 (per oneri ex art. 17 D. Lgs. 112/1999 calcolati al 3%) e di € 13,30 (per spese generali e postali) si perviene a determinare l'importo di euro 17.483,97 oggetto delle ingiunzioni di pagamento per cui è causa.

12) Per le considerazioni esposte, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata, con conseguente rigetto delle opposizioni proposte dagli odierni appellati [REDACTED] [REDACTED] avverso le ingiunzioni di pagamento n. 106658 e n. 106650 emesse da [REDACTED] S.P.A. in data 31/12/2018, con le quali è stato ingiunto ai due appellati predetti di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 17.483,97.

13) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, le parti appellate [REDACTED] [REDACTED] vanno condannate, in solido tra loro, a rimborsare all'appellante [REDACTED] S.P.A. ed all'appellato Comune di [REDACTED] le spese di lite per il primo grado



e per il presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle Tariffe vigenti, con liquidazione dei compensi effettuata ai valori minimi di tariffa secondo lo scaglione di riferimento e, quanto al secondo grado, con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in detta sede.

14) L'integrale riforma della sentenza impugnata consente, infine, di accogliere la domanda di restituzione delle somme di euro [REDACTED] pagate in data 15/3/2022 dall' appellante [REDACTED] a ciascuna delle due parti appellate in esecuzione della sentenza di primo grado, con maggiorazione degli interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento al saldo.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante [REDACTED] S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 192/2022, pubblicata in data 14/1/2022, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, rigetta le opposizioni proposte dagli odierni appellati [REDACTED] avverso le ingiunzioni di pagamento n. 106658 e n. 106650 emesse da [REDACTED] S.P.A. in data 31/12/2018, con le quali è stato ingiunto ai due appellati predetti di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 17.483,97;

2) condanna le parti appellate [REDACTED], in via solidale tra loro, a rimborsare all' appellante [REDACTED] S.P.A. ed all'appellato Comune di [REDACTED] le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate:

A) per l'appellante [REDACTED] S.P.A.: i) quanto al primo grado, in complessivi euro [REDACTED] per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge; ii) quanto al presente grado, in complessivi euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per esborsi ed euro [REDACTED] per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

B) per l'appellato Comune di [REDACTED]: i) quanto al primo grado, in complessivi euro [REDACTED] per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge; ii) quanto al presente grado, in complessivi euro [REDACTED] per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;



3) condanna l'appellata [REDACTED] a restituire all'appellante [REDACTED] S.P.A. la somma di euro [REDACTED], versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 15/3/2022 (data dell'avvenuto pagamento) sino all'effettivo saldo;

4) condanna l'appellato [REDACTED] a restituire all'appellante [REDACTED] S.P.A. la somma di euro [REDACTED], versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 15/3/2022 (data dell'avvenuto pagamento) sino all'effettivo saldo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11/1/2024.

Il Consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il Presidente

dott. Domenico Bonaretti

